

Prot. n. 00996/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2025, presentato, in data 30 settembre 2025, dal sig. Dino Ponchio contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), nonché contro la Procura Federale FIDAL e la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione n. 5 del 30 luglio 2025, resa dalla Corte di Appello Federale FIDAL, nel procedimento 7-8/2025 R.G. Corte Appello Federale, depositata e notificata in data 31 luglio 2025, con la quale, nel trattare i reclami del sig. Dino Ponchio e della Procura Federale FIDAL avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIDAL n. 11/2025 del 3 giugno 2025, pubblicata in data 16 giugno 2025, con cui è stata applicata, a carico del sig. Dino Ponchio, la sanzione della squalifica nella misura di complessivi mesi 4, è stato respinto il reclamo dell'odierno ricorrente ed è stato accolto il primo e terzo (quest'ultimo in parte) motivo del reclamo della Procura Federale FIDAL e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata rideterminata, nella misura di mesi 6, la sanzione della squalifica nei confronti del sig. Dino Ponchio.

Accoglie in parte il ricorso e annulla senza rinvio la decisione impugnata, nella parte in cui ridetermina, a carico del ricorrente, la sanzione con applicazione dell'aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. A), Regolamento di Giustizia, con la conseguente conferma della sanzione di 4 mesi di squalifica irrogata dal Tribunale Federale FIDAL.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 9 dicembre 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE
F.to Maurizio Cinelli

Depositato in Roma, in data 9 dicembre 2025.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face